



REGIONE PUGLIA



ACCORDO DI PROGRAMMA

**tra l'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
L'Assessorato Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia e CoReVe**

l'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, con sede in Bari, via Gentile, 52 nella persona del Commissario ad Acta Avv. Gianfranco Grandaliano
(di seguito “**Agenda**”);

L'Assessorato alla Qualità dell'ambiente - Ciclo rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Ecologia, Vigilanza ambientale, della Regione Puglia, con sede in Bari, via Gentile, 52 nella persona dell'Assessore, Rag. Filippo Caracciolo (di seguito “**Assessorato Ambiente**”);

E

Il CoReVe, con sede in Roma, Via Barberini, 67, nella persona del Presidente, Ing. Franco Grisan (di seguito “**CoReVe**”).

Premesso che

1. l'art. 200, comma 4 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“**D. Lgs. n. 152/2006**”) che prevede che “*Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni*”;
2. l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 18 agosto 2011, n. 138 (“**D.L. n. 138/2011**”) e successive modificazioni che statuisce che “*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*”;

3. l'art. 2, *comma 1* della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 (“**Legge Regionale n. 24/2012**”), stabilisce che *“per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilabili l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale”*;
4. l'art. 9, *comma 1* della Legge Regionale n. 24/2012 statuisce che *“Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un’Agenzia denominata ‘Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti’ (...) l’Agenzia dà attuazione al piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”*.
5. l'art. 8, *comma 3* della Legge Regionale n. 24/2012, dispone che la Regione Puglia, *“al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee”*.
Fino alla perimetrazione delle Aree omogenee da effettuarsi a cura della Regione Puglia, sentita l’ANCI, sono mantenuti in essere i c.d. Ambiti di Raccolta Ottimale (“**ARO**”), istituiti con la Legge Regionale n. 24/2012 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20.
Ai sensi dell’art. 14, *comma 7* della Legge Regionale n. 24/2012 gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima Legge Regionale.
6. Al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, ANCI e CONAI hanno sottoscritto, in base al D. Lgs. n. 152/2006, il c.d. “**Accordo di Programma Quadro**” (di seguito anche “**Accordo**”) su base nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico. Tale Accordo assicura, tramite il CoReVe, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e lo stesso si impegna altresì a corrispondere, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. L’Accordo di Programma Quadro regola *inter alia*, tramite il c.d. “**Allegato Tecnico Vetro**” la gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. I livelli qualitativi che devono essere posseduti dai rifiuti di imballaggio in vetro conferiti a CoReVe e i relativi corrispettivi che lo stesso si impegna a

riconoscere sono stabiliti nell'Allegato Tecnico Vetro allo stesso Accordo Quadro

7. In base all'Accordo, a livello locale, i rapporti tra CoReVe e soggetti pubblici responsabili dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti – *ivi* inclusi gli aspetti tecnici per il conferimento dei rifiuti di imballaggio in vetro a CoReVe – sono regolati attraverso una apposita convenzione (“**Convenzione Locale**”). Secondo quanto stabilito dall'Accordo, i soggetti pubblici responsabili dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti possono delegare la sottoscrizione della Convenzione Locale agli affidatari di detto servizio (il c.d. “**Gestore**”). Il Gestore, in base alle disposizioni di cui all'Accordo, può altresì rilasciare oppure ricevere una sub-delega. Le forme della delega e della sub-delega sono a loro volta regolate dall'Accordo.
8. L'art. 8, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2012 stabilisce che i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate debbano essere erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte delle Aree omogenee di raccolta di cui alla precedente premessa 5, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento *in house providing*.

Considerato che

- a) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2012, solamente i Comuni che abbiano proceduto ad un affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ad un Gestore rispondente alle caratteristiche delle c.d. “società *in house*” – di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 176 – possono avvalersi dello strumento della delega in favore del Gestore per la sottoscrizione della Convenzione Locale con CoReVe, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro. In tal caso, in base al combinato disposto dell'Accordo e del citato art. 8, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2012, il Gestore può anche servirsi dello strumento della sub-delega;
- b) tutti i Comuni che non rientrano nella particolare condizione sopra descritta, per ricevere i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata del vetro devono in prima persona sottoscrivere e poi gestire direttamente la Convenzione Locale con CoReVe. Tale circostanza finora ha rappresentato un'eccezione nel sistema di gestione del Convenzionamento locale di CoReVe nella Regione Puglia, limitata ai soli Comuni di grandi dimensioni;
- c) la sottoscrizione e gestione della Convenzione Locale in capo al singolo Comune di piccole e medie dimensioni comporterebbe delle inefficienze e delle diseconomie in particolare con riferimento ai modesti quantitativi di rifiuti da imballaggio in vetro complessivamente raccolti, la cui gestione comporterebbe

la necessità di attendere un tempo considerevole, posti i quantitativi minimi per l'avvio alla gestione di cui all'Allegato Tecnico Vetro – le cui norme sono altresì riportate nella bozza di Convenzione Locale CoReVe – pari a 30 tonnellate. Ad esempio un Comune di 20.000 ab che raccoglie la metà del vetro consumato dai cittadini (36,4 Kg/ab/anno è la stima del consumo pro-capite medio della Regione Puglia) sarebbe in grado consegnare a CoReVe al più un carico al mese;

- d) i Comuni pugliesi solitamente ricorrono all'utilizzo di piattaforme di prossimità di proprietà di terzi, qualora per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio di vetro da loro raccolti non si ricorresse, come oggi, alla inclusione in un cumulo indistinto per tutti i Comuni che abbiano affidato il servizio di raccolta dei rifiuti ad un medesimo Gestore, si dovrebbe prevedere un deposito singolo per il vetro conferito da ogni Comune, con forte alterazione e disomogeneità dei ritmi di consegna a CoReVe e grandi difficoltà nell'applicazione dell'Accordo per quanto che riguarda la verifica tecnica della qualità del materiale raccolto e la conseguente identificazione del corrispettivo da riconoscere ai Comuni;
- e) L'art. 9 comma 7 della legge regionale n.24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016 attribuisce all'Agenzia la disciplina dei flussi da avviare a riciclaggio e quindi in virtù di quanto innanzi statuito L'Agenzia si è resa disponibile a convenzionarsi in nome e per conto dei Comuni afferenti ciascun ARO, con il CoReVe

Tutto quanto sopra premesso e considerato

L'Agenzia, L'Assessorato Ambiente e il CoReVe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse e Considerato)

- 1. Le Premesse e i Considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 (Impegni delle parti)

- 1. L'Agenzia procederà alla sottoscrizione di una Convenzione Locale a propria scelta, conforme ad uno o più modelli di convenzionamento utilizzati dal CoReVe, in nome e per conto dei Comuni compresi in ciascun specifico ARO (o Area omogenea, secondo la denominazione e la perimetrazione in essere al momento della sottoscrizione) per il quale risulti che il servizio di gestione dei rifiuti (*ivi* inclusa la raccolta) non sia stato affidato direttamente ad un Gestore rispondente alle caratteristiche delle c.d. “società *in-house*”

Resta inteso che, nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti (*ivi* inclusa la raccolta) sia stato affidato direttamente ad un Gestore rispondente alle caratteristiche delle c.d. “società *in-house*”. le singole autorità affidanti il servizio di gestione dei rifiuti potranno avvalersi dello strumento della delega al Gestore e, quest’ultimo, della sub-delega, così come stabilito dall’Accordo di Programma Quadro.

2. Fermo restando quanto stabilito all’Art. 4, l’Agenzia in ogni caso si impegna sin d’ora a sottoscrivere un apposito atto modificativo della Convenzione Locale laddove, con il passaggio alle Aree omogenee ai sensi della Legge Regionale n. 24/2012, la perimetrazione degli ARO dovesse mutare.
3. I rifiuti di imballaggio conferiti tal quali ed afferenti ad uno specifico ARO saranno depositati in un unico cumulo e consegnati a CoReVe accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti (o da altro documento equivalente, in base alla disciplina del D. Lgs. n. 152/2006, quale la c.d. “Scheda SISTRI”) nel quale sia riportato tra le annotazioni l’Agenzia in quanto intestataria della Convenzione Locale unitamente al numero identificativo della stessa ed al numero di lotto.
4. La qualità accertata attraverso le analisi merceologiche previste dall’Allegato Tecnico Vetro e attuate su uno qualsiasi dei carichi provenienti dal cumulo di cui al precedente punto 3, determinerà la fascia qualitativa dell’intero cumulo e quindi il valore del corrispettivo che CoReVe riconoscerà sull’intero quantitativo riveniente da ciascun specifico ARO.
5. Entro il 5 di ogni mese, l’Agenzia, in una forma da concordare, fornirà a CoReVe il dettaglio dei quantitativi da riferire a ciascun Comune facente parte dell’ARO.
6. CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmetterà a ciascun Comune la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati nel mese precedente. La bozza di fattura riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell’Allegato Tecnico Vetro. Il Comune procederà all’emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata.

Art. 3 (Comitato Tecnico)

1. Per assicurare il coordinamento e la corretta realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, si costituisce un Comitato Tecnico formato da rappresentanti dell’Agenzia e del CoReVe.

Art. 4 (Durata)

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente Art. 2, punto 2, il presente Accordo ha durata annuale con decorrenza dalla data di stipula e si intenderà

rinnovato di anno in anno, salva diversa volontà di ciascuna delle parti, da esprimersi almeno 6 mesi prima del rinnovo a mezzo di raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

In caso di firma non contestuale del presente Accordo la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte.

Art. 5 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

1. Per CoReVe: consorzioconve@pec.it;
2. Per l'Agenzia: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it
3. Per l'Assessorato Ambiente: assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it;

Bari, 9 ottobre 2017

Per l'Agenzia
Avv. Gianfranco Grandaliano

Per CoReVe
Ing. Franco Grisan

Per l'Assessorato Ambiente
Rag. Filippo Caracciolo